

PROPOSTA DI LEGGE

INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ART.11 QUINQUIES DELLA L.R. 5 GENNAIO 1985,N.1

Relatore: Vito Mariella

R E L A Z I O N E

Sig. Presidente, Colleghi Consiglieri,

la L.R. 5 gennaio 1985 n. 1 recante modificazioni ed integrazioni alla L.R. n. 22/78 concernente gli interventi a favore del comparto artigiano, stabilisce tra l'altro che la Regione può intervenire con un contributo alla ripresa dell'attività produttiva di quelle aziende artigiane distrutte totalmente o parzialmente a seguito di eventi calamitosi non imputabili alla responsabilità del Titolare e suoi collaboratori.

Ai fini della concessione del contributo l'artigiano è tenuto, oltre a comunicare l'evento dannoso subito, a presentare una perizia stragiudiziale di descrizione e valutazione dei danni di complessa stesura.

L'applicazione della norma ha sollevato dei dubbi di interpretazione circa la scadenza dei termini per la presentazione della richiesta di intervento regionale e relativa documentazione.

A seguito di quanto esposto, scaturisce la presente proposta di legge che ha lo scopo di far chiarezza circa i termini di cui sopra ribadendo la volontà della Regione a tutelare le Imprese Artigiane che tanto peso hanno nella economia della nostra Regione, e che tutti riconoscono, in modo particolare in occasione di eventi così drammatici.

La 4^a Commissione ha espresso parere favorevole ed invita il Consiglio ad approvarla.

Vito Mariella



Consiglio Regionale
della Puglia


4^a Commissione Consiliare Permanente
(Sviluppo Economico)

IV COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Decisione n. 194 del 6.4.1989

1. La IV Commissione ha esaminato nella/e seduta/e del 6.4.1989 i seguenti atti assegnati dalla Presidenza del Consiglio regionale, rispettivamente in data 6.11.87 P.D.L. Mariella "Interpretazione autentica dell'art. 11 -quinquies- della L.R. 5.1.85, n. 1". (a.c. 259/A)(Relatore V. Mariella)
 2. Dopo ampia discussione, la IV Commissione decide di esprimere parere **FAV. MAGGIORANZA** sugli atti di cui al punto 1., nel testo di cui all'allegato che costituisce parte integrante della presente decisione.
 3. La IV commissione, altresì, esprime le seguenti raccomandazioni:
- PREMESSO CHE IL PRESIDENTE NON PARTECIPA ALLE VOTAZIONI:
4. La presente decisione è stata adottata con il seguente voto dei Commissari:
 - favorevole: Bianco, Capozza, Tedesco, Mariella
 - contrari: ///
 - di astensione: Piccigallo
 5. La IV Commissione ha designato quale relatore il Commissario: **V. Mariella**

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE F.F.
(Emanuele Rossiello)



**Consiglio Regionale
della Puglia**

IV Commissione Consiliare Permanente
(Sviluppo Economico)

Art. 1

Il termine per la presentazione della perizia stragiudiziale, di cui al terzo comma dell'art.11 quinquies della L.R. 5/1/1985, n.1, decorre dal giorno successivo la scadenza del termine di 30 giorni per l'invio della comunicazione dell'evento dannoso di cui al primo comma del medesimo articolo.

Art. 2

Le domande di contributo e relativa documentazione eventualmente presentate, dalla data di entrata in vigore della L.R. 5/1/1985, n.1, a quella di entrata in vigore della presente legge, nei termini di cui al precedente art.1, devono intendersi regolarmente prodotte a tutti gli effetti di legge.